
Emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione IRPEF e contributi

Con la risoluzione n. 18/E del 18/03/2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Innanzitutto, viene precisato che la **proroga al 20 marzo 2020** (disposta dall'articolo 60) dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla **generalità dei contribuenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

Inoltre, ricordando che l'articolo 8, comma 1, del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto la **sospensione fino al 30 aprile 2020** dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, **per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, viene indicato che l'articolo 61, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso tale sospensione, tra l'altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q) riportando, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche (per la cui visione si rimanda alla risoluzione in commento).

Si comunica pertanto che:

- con riferimento alla prossima **scadenza del 16 aprile**
 - relativamente alla sospensione dei contributi è possibile attivarne la gestione indicando “T” al campo “Sospensione contributi” della scheda “Trattenute” di **DIPE**, che consente di attivare contestualmente la sospensione dei contributi c/azienda e c/dipendente.
 - relativamente alla sospensione dell'IRPEF il programma verrà successivamente implementato con l'introduzione di una nuova modalità di gestione che consentirà di operare la trattenuta al dipendente e di non effettuare il versamento; l'utente potrà scegliere questa nuova modalità in alternativa a quella già disponibile;
- con riferimento alla **scadenza del 16 marzo**, prorogata al 20 marzo, per le ulteriori tipologie di aziende per le quali è possibile usufruire della sospensione, gli utenti che non avessero ancora effettuato i relativi versamenti
 - relativamente alla sospensione dei contributi, essendo la fase di elaborazione dei cedolini di febbraio già conclusa, la trattenuta dei contributi c/dipendente risulta operata, pertanto dovrà essere versata; gli utenti che volessero comunque attivare la sospensione dei contributi c/azienda, possono compilare il campo “Sospensione contributi” della scheda “Dati contributivi” di **AZIE** e successivamente eseguire i comandi **CEDOLB** e **QUADR**.
Si precisa che, ai fini della corretta compilazione della denuncia UNIMENS, sarà comunque necessario attendere le istruzioni da parte dell'INPS con l'indicazione delle relative causali di credito;
 - relativamente alla sospensione dell'IRPEF, gli utenti che decidessero di non versare l'IRPEF regolarmente trattenuta dovranno operare direttamente all'interno della gestione F24; il programma verrà successivamente implementato per consentire la gestione automatica del recupero degli importi sospesi.